



## **TRIBUNALE FEDERALE**

**Federazione Italiana Bocce**

### **SENTENZA**

**Nel procedimento n. R.G. 7/2021**

**c./ Sig. Giovanni Summa**

Il Tribunale Federale, composto da:

**Avv. Antonio De Nisco – Presidente**

**Avv. Damiano Carrese - Componente**

**Avv. Antonella Germanò - Componente**

ha pronunciato la seguente

### **DECISIONE**

Con atto del 21.01.2022 il Procuratore Federale, Avv. Giovanni Zoppi, ha ritualmente disposto il deferimento a giudizio del Sig. Giovanni Summa dinanzi al Tribunale Federale per rispondere della violazione delle seguenti disposizioni statutarie e regolamentari:

*“artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo del CONI; art. 6 Statuto FIB; artt. 1 e 60, comma 2, lett. i) ed n) R.G.D. FIB, per aver mantenuto il tesserato Giovanni Summa una condotta non conforme ai principi sportivi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza morale e materiale, in quanto connotata da espressioni gravemente lesive ed offensive rivolte nei confronti del movimento boccistico nonché della categoria arbitrale, espressioni che evidenziano altresì il particolare disvalore della condotta medesima tale da arrecare grave pregiudizio all'intero movimento nelle sue diversi componenti”.*

- Espone la procura che, con formali denunce comunicate a mezzo mail, rispettivamente datate 25.10.2021 e successiva integrazione del 26.10.2021, il Presidente AIAB sig. Oscar Brutti segnalava alla Federazione alcuni comportamenti poco rispettosi, posti in essere dal sig. Summa nei confronti della categoria arbitrale, rappresentati da messaggi postati sul social Facebook aventi contenuto offensivo;

1

- Così come anche il Presidente del Comitato Regionale Lombardia sig. Moreno Volpi con pec del 05.10.2021 indirizzata al Giudice sportivo Nazionale FIB, denunciava analoghi fatti a carico del sig. Summa per altri post dallo stesso pubblicati su Facebook di indubbio contenuto offensivo nei confronti della compagine federale.
- Conseguentemente informato dei fatti, su impulso del Presidente Regionale Lombardia FIB sig. Volpi, il Procuratore Federale avviava, in data 04/11/2021, un procedimento disciplinare al fine di accertare la rilevanza disciplinare e/o illiceità della condotta del tesserato Sig. Summa in ordine ai “*post*” come sopra denunciati;
- In data 17/11/2021, il Procuratore dopo aver effettuato le indagini del caso, redigeva “Comunicazione di conclusione delle indagini preliminari e di intendimento di deferimento *ex art.* 43, comma 4 RGD”, in ragione delle violazioni sopra riportate. Lo stesso provvedimento veniva notificato al sig. Summa a mezzo racc. A/R del 19/11/2021. L’*incolpato* non svolgeva alcuna attività difensiva, né nominava un difensore.
- Seguiva, pertanto, l’Atto di Deferimento del 21.01.2022, nel quale la Procura dava atto dell’acquisizione delle fonti di prova sopra evidenziate (i.e. n. 3 post del Sig. Summa pubblicati su Facebook) e del perfezionamento della notifica della comunicazione di conclusione delle indagini e di intendimento, avvenuto per decorso del termine di compiuta giacenza, attesa la disponibilità per il ritiro della raccomandata, a partire dal 25/11/2021, presso il competente ufficio postale di Castiglione delle Stiviere (MN) e la successiva dichiarazione di resa al mittente, datata 29/12/2021.
- Con decreto del 26/01/2022, il Presidente del Tribunale Federale, Avv. Antonio De Nisco, fissava l’udienza per la verifica dell’adempimento delle formalità preliminari prescritte dal RGD e per la relativa discussione, alla data del 16/03/2022;
- Nelle more, l’*incolpato* comunicava via mail alla federazione di voler ricevere ogni comunicazione inerente i procedimenti in essere sulla sua mail personale.
- Si riuniva, dunque, in tale data, il Tribunale Federale in doppia modalità, in presenza del Presidente Avv. Antonio De Nisco presso la sede di Roma, via Vitorchiano n. 113/115 e, in ragione del protrarsi dello stato d’emergenza nazionale e delle conseguenti misure di contenimento della pandemia da Covid-19, il Componente Avv. Damiano Carrese e la Componente Avv. Antonella Germanò risultavano presenti in collegamento telematico da remoto;
- Compariva personalmente altresì il Procuratore Federale, Avv. Giovanni Zoppi;



- Il Tribunale dava atto della contumacia dell'ex tesserato sig. Giovanni Summa e dell'assenza di eventuali difensori in nome e per conto dell'incolpato, nonché del mancato deposito di memorie e documenti difensivi da parte di quest'ultimo, nel termine perentorio di tre giorni anteriori all'udienza, come da decreto di fissazione del Presidente del Tribunale Federale, oltre che ai sensi dell'art. 29 R.D.G.;
- Il Presidente apriva, dunque, l'udienza dando per letti i capi d'incolpazione di cui al presente procedimento, e, vista la ritualità delle notifiche, disponeva il procedersi in contumacia dell'incolpato;
- Il Procuratore Federale, riportandosi all'atto di deferimento, evidenziata l'illiceità della condotta del tesserato e contestata l'aggravante della recidiva (giusta la sentenza n. 1/2022 emessa da codesto Tribunale Federale nei confronti del medesimo sig. Summa), chiedeva la condanna dell'incolpato al massimo della pena, nonché l'aumento della stessa ai sensi e per gli effetti dell'art 58 comma 1 RGD per un totale di 10 mesi e 20 gg.
- Il Tribunale Federale, preso atto delle conclusioni e richieste della Procura, disponeva, dunque, la riserva in ordine all'eventuale attività istruttoria da svolgersi in ordine agli illeciti ascritti al Sig. Summa;
- Il Collegio, all'esito dello scioglimento della riserva, riteneva i mezzi istruttori acquisiti sufficienti e, dunque, la procedura matura per la decisione;
- Il Presidente del Tribunale dava quindi lettura in pubblica udienza del dispositivo qui riportato in calce e disponeva, altresì, il deposito della motivazione entro i termini ex art. 35, comma 6 RDG.

§  
**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con riguardo agli illeciti disciplinari contestati al Sig. Giovanni Summa, ex tesserato della FIB, deve rilevarsi la illiceità della condotta, consistente, nel caso *de quo*, nella pubblicazione, tramite la piattaforma del noto social network "Facebook", di un post del 02.10.2021 in cui veniva deliberatamente offesa la Federazione perché, a dir del Summa, avrebbe aperto lo sport delle bocce ai disabili – attraverso l'istituzione della Boccia Paralimpica – al solo fine di lucro.

Ed ancora, con un successivo post sempre sul canale Facebook, il Summa offendeva pesantemente gli arbitri intervenuti nella manifestazione sportiva

*A*

denominata “Campionato Italiano Boccia Paralimpica”, svoltasi il 24.10.2021 presso il Centro Tecnico Federale di Roma.

Ebbene, tale condotta assume rilevanza ai sensi del RGD FIB, integrando puntualmente e pedissequamente la fattispecie enucleata dall’art. 60, comma 2, lett. n), recante “*Offesa e/o vilipendio della Federazione e/o di qualsiasi Organo Federale, espressa tramite qualsivoglia mezzo di comunicazione (ad es: stampa, web, social network come Facebook, Twitter, etc.)*”.

In riferimento allo *status* dell’incolpato, in via del tutto preliminare, occorre precisare che, attualmente, il Sig. Summa non può essere considerato come “*tesserato*”, non avendo quest’ultimo rinnovato l’iscrizione per l’anno boccistico 2022.

Ciononostante, va rilevato che la revoca della fidelizzazione non è idonea a scongiurare la carenza di legittimazione passiva rispetto agli illeciti commessi in costanza di tesseramento (cfr. art. 1 R.D.G. ed art. 1 Codice di Comportamento Sportivo CONI), dovendosi di fatto considerare la connotazione dell’incolpato nel momento in cui è stata posta in essere la condotta materiale *de quo*.

Pertanto, la vicenda della cancellazione del tesseramento è rilevante al solo fine del differimento dell’esecuzione della sanzione, che, dunque, decorrerà soltanto dall’effettiva re-iscrizione dell’incolpato.

Ciò premesso, per ciò che attiene al merito della condotta incriminata, è superfluo rammentare come le asserzioni incaute ed offensive da parte di un tesserato costituiscano parte integrante dei parametri di valutazione delle condotte degli associati, in seno alla Federazione di appartenenza.

Al riguardo, “*atteggiamenti potenzialmente spigolosi, impulsivi od irascibili del tesserato, ancorché episodici e sporadici, non possono essere ritenuti privi di effetti o di conseguenze sfavorevoli, in quanto vanno calati ed immersi in una prospettiva associativo-federalistica*” (vd. sent. Corte Federale d’Appello FISPE R.G. n. 2/2021).

Difatti, la mancanza di rispetto dell’incolpato nei confronti della dirigenza Federale nonché degli arbitri e quindi di tutta la compagine AIAB nazionale, deve essere senza dubbio alcuno sanzionata.



Invero, l'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, così recita: *“I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva”*.

Ebbene, nel caso di specie, le illazioni del Sig. Giovanni Summa non lasciano margini di dubbio in ordine alla natura chiaramente intenzionale (*melius*, dolosa) delle invettive, oltre che del fine segnatamente denigratorio nei confronti di alcune figure apicali della FIB.

Per di più, il fatto che i commenti siano stati divulgati tramite social network integra una circostanza aggravante ai sensi dell'art. 57 RGD, in ragione della potenziale risonanza ad una platea pressoché indefinita, indeterminata ed eterogenea di destinatari, sia interni che esterni alla compagine della Federazione medesima.

A suffragio di quanto detto, la lett. f) del comma 6, dell'art. 57 RGD FIB, recante le circostanze aggravanti da valutare in seno agli Organi di Giustizia Sportiva, recita testualmente: *“aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli Organi e delle istituzioni federali o di qualsiasi altro tesserato”*.

Ebbene, è chiaro, dunque, il disvalore della condotta dell'incolpato, che ha travalicato quello che è il normale perimetro legale del diritto di critica, così arrecando grave pregiudizio all'immagine della Federazione Italiana Bocce nonché a quella della A.I.A.B. Nazionale.

A ciò si aggiunge il fatto che il comportamento del Summa appare recidivo, stanti gli altri fatti allo stesso contestati e per i quali sono stati già adottati gli opportuni provvedimenti (cfr. Proc. FIB n. 6/2019 conclusosi con “patteggiamento”; sentenza n. 01/2022 Tribunale FIB resa nel proc. n. 04/2021).

Motivi questi che hanno indotto il Tribunale a ritenere fondata e coerente al caso di specie l'incolpazione formulata dal Procuratore Federale e l'annessa richiesta sanzionatoria (i.e. 10 mesi e 20 gg di sospensione), pur concludendo per una pena inferiore rispetto a quella richiesta dal Procuratore, stabilita in complessivi mesi 8 di squalifica.

Con la precisazione che la sanzione diverrà esecutiva e decorrerà dal momento della re-iscrizione e/o tesseramento del sig. Summa Giovanni presso la FIB.

§  
P.Q.M.




Il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 1 e 60 comma 3 lett. C e ultimo capoverso del RDG FIB, in riferimento alle infrazioni di cui alle lettere i) ed n) del comma 2 del citato art. 60, ed in combinato disposto con l'art 58 comma 1 R.G.D., condanna l'incolpato alla squalifica di mesi 8 (otto).

Così deciso in Roma, li 16/03/2022 - 23/03/2022

**IL PRESIDENTE – Avv. Antonio De Nisco**



**IL COMPONENTE – Avv. Damiano Carrese**



**IL COMPONENTE – Avv. Antonella Germanò**

Si comunichi

**Antonella  
Germano'**  
Firmato  
digitalmente da  
Antonella Germano'  
Data: 2022.03.24  
18:11:12 +01'00'